

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**ex art. 22 comma 1 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18**

La Fortezza S.p.A.  
Il Presidente  
Luca Bazzoni



Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono incontrati in modalità telematica,

LA FORTEZZA S.p.A., avente sede legale in SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) – Via F. Garofoli 233, p.i., c.f. e numero iscrizione al Registro Imprese di Verona: 04285020238, n. REA VR - 407933, pec lafortezza.spa@legalmail.it, società costituita in Italia e di diritto italiano, in persona del Sig. Luca Bazzoni, c.f. BZZLCU70D03L567G, legale rappresentante,

Filcams CGIL rappresentata dal sig. Sandro Pagaria  
Fisascat CISL rappresentata dalla sig.ra Aurora Blanca  
UILTuCS rappresentata dal sig. Stefano Franzoni



per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 LA FORTEZZA S.p.A., che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (sezione servizi fiduciari) – ASSIV, sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 202 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'Azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.

**PREMESSO CHE**

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 10 aprile 2020, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nei predetti ambiti territoriali.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 1° marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva



**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- a) le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale".
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 1° marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 inclusi per un numero massimo di 75 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 2.150 per il personale operante presso le unità produttive

indicato negli Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.

- e) Le Parti convengono che preliminarmente alla collocazione in CIGD si darà luogo allo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la Società, in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie, potrà anticipare, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria INPS e nei limiti di un importo tale da consentire agli Stessi il raggiungimento dell'80% della retribuzione mensile tabellare per il periodo di ricorso all'integrazione salariale e sino a quando l'INPS non provvederà al relativo pagamento; alle medesime condizioni di cui sopra, per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società potrà erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima mensilità per i ratei già maturati.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'Azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società

La Fortezza S.p.a.  
Il Presidente  
Luca Barzoni

Le OO.SS.

Santoro  
Blanco  
Fracchetti